



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 16/10/2025, n. 1816: Requisiti di ordine generale. Informativa interdittiva antimafia. Il sistema delle informative antimafia è estraneo alla logica penalistica e non richiede l'accertamento di specifiche responsabilità penali.

La società ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Venezia e gli atti conseguenti (tra i quali la comunicazione di decadenza delle abilitazioni all'esercizio di attività regolamentate) sostenendo che l'Amministrazione avrebbe errato nel ritenere sussistenti le cause ostative previste dal Codice Antimafia (art. 67 D.lgs. n. 159/2011) e la pericolosità sociale dei familiari dell'amministratore unico e degli altri soggetti appartenenti alla società. L'Amministrazione, inoltre, non avrebbe dato dimostrazione di come questi ultimi soggetti avrebbero potuto incidere sulle decisioni aziendali.

Il T.A.R. Veneto ricostruisce la giurisprudenza amministrativa in tema di informazione interdittiva antimafia precisando, in particolare, che l'informativa stessa ha finalità anticipatoria per prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.

Da ciò deriva che l'interdittiva non deve collegarsi, necessariamente, ad accertamenti in sede penale sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose e/o



sul condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emerga il pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.

Gli elementi posti a base dell'informativa possono anche non essere penalmente rilevanti e non costituire oggetto di procedimenti o processi penali o, dall'altro lato, possono essere già stati oggetto di giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.

Il rischio di inquinamento mafioso deve essere soppesato in base al criterio del più "probabile che non" alla luce di una regola di giudizio, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso.

Inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, perché una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.

Nel caso di specie il legale rappresentante della società ricorrente era un giovane inesperto del settore che aveva costituito una società di natura sostanzialmente familiare con il contributo dei genitori, entrambi con legami famigliari con membri di organizzazioni criminali. Inoltre, nel nuovo assetto aziendale veniva conferito al padre del legale rappresentante (già condannato per reati di mafia) una carica che, pur inserita nell'organigramma societario, risultava formalmente esclusa dalle verifiche antimafia. Considerato che il Giudice amministrativo valuta la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, gli è consentito non solo sindacare l'esistenza o meno dei fatti assunti a fondamento della misura, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma anche apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.

In sintesi: il sistema delle informative antimafia è estraneo alla logica penalistica fondata sulla certezza probatoria oltre il ragionevole dubbio, e non richiede l'accertamento di specifiche responsabilità penali. La natura anticipatoria e preventiva della misura



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

dell'interdittiva antimafia ha ad oggetto la tutela da un grave pericolo e non la sanzione di condotte penalmente rilevanti, neppure in via mediata.

[Consulta la sentenza](#)